



ALLEGATO

**“ELENCO DEGLI IMPEGNI INERENTI ALLE REGOLE
DI CONDIZIONALITÀ DI CUI AL REG. (UE) n. 1306/2013
E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni:
 - articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": “sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni”.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4 lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2004, avente per oggetto “Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione della direttiva 91/676/CEE e del D.lgs. 152/99, successivamente modificato con D.lgs. 258/2000.”
- Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 17 “Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34, Parte Prima del 9 dicembre 2006.
- Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 05.06.2013 «Convalida della determinazione n. A01477 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto “Conferma delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate con D.G.R. n 767 del 6/8/2004 e del r.r. n. 14/2007 “Programma d’Azione da attuare in dette zone” », pubblicata sul BURL n. 48 del 13.06.2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 30 gennaio 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 18 febbraio 2020, avente per oggetto “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs.152/2006 e conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola individuate con D.G.R. 767 del 6 agosto 2004” con la quale viene aggiornata la designazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Lazio come di seguito indicato:

ZVN 1 - Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro,

ZVN 2 - Tre Denari

ZVN 3 - Astura

ZVN 4 - Pianura Pontina - settore meridionale

ZVN 5 - Area Pontina

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Regionale 23 novembre 2007, n. 14 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” per le ZVN, in conformità con la DGR n. 25 del 30/1/2020.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4 lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- i. il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- ii. la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- i. Divieti di fertilizzazioni a norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020

Su tutte le superfici di cui all’ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua.


L’impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica.

Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto. Si specifica che, su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabilito dal Regolamento Regionale n. 14 del 23 novembre 2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2007. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

ii. Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita a norma dell'articolo 23, comma 3 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“Adduttori d’acqua per l’irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua”.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

I corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie;

La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

La Regione, a norma dell'articolo 23, comma 1, del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, specifica che la normativa applicabile, in ordine all'impegno di cui alla presente norma, è il Regio Decreto n. 1775 del 11.12.1933 e s.m.i..

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

A livello regionale, a norma dell'art. 23 comma 1 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, si riportano i seguenti impegni, in quanto applicabili.

Il regime autorizzatorio degli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è regolamentato dagli artt. 106 e 107 della l.r. 14/99.

L'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo è competenza comunale, fatti salvi gli scarichi originati da insediamenti e installazioni di cui al comma 1, lettera a. dell'articolo 103 del d.lgs. 152/2006, superiori o uguali a 50 abitanti equivalenti, la cui autorizzazione è di competenza provinciale.

Le modalità di smaltimento e depurazione delle acque reflue domestiche devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali - Aggiornamento (PTAR)(D.C.R. n. 18 del 23.11.2018 – BURL n. 103 S.O. n. 3 del 20.12.2018).

Al fine di ridurre i rischi di inquinamento del suolo e delle falde acquifere, il comma 3 dell'art. 30 "Acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne" del succitato PTAR dispone che le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo.

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020;
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) a norma dell’articolo 23 comma 3 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, in riferimento all’impegno a) riportato nell’Allegato 1 del Decreto medesimo per quanto riguarda la presente norma, a livello regionale vige l’obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) a norma dell’articolo 23 comma 3 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, in riferimento all’impegno b) riportato nell’Allegato 1 del Decreto medesimo per quanto riguarda la presente norma, a livello regionale si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;

Per l’impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

6. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione.

Ambito di applicazione

- per l’impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell’articolo 23 comma 3 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, a livello regionale la presente norma prevede in relazione all’impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all’impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all’impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all’impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 23 comma 3 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, a livello regionale la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso a deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
3. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n.46 del 25/2/1992 S.O. n.42) e ss.mm.ii.;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n.184 - “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica Natura 2000”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 18 – parte prima – del 29/06/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul S. O. n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005;
- Legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006, art. 1 comma 75, “Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 6, S. O. n. 6, del 20/09/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2008, n. 701 “Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» concernente la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga», Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti Cornacchia tre Confini»

- e Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Monti della Meta». Deliberazioni Giunta regionale nn. 2196/96 e 651/05. Adempimenti”, pubblicata sul S. O. n. 132 al B.U.R.L. n. 42 del 14/11/2008;
- Art. 19 della legge regionale n. 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 Macchiatonda, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (DPR 8/9/1997 n.357 e s.m.i., art. 5), pubblicata sul S.O. n. 38 al B.U.R.L. n. 8 del 27/02/2010;
 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, pubblicata sul S.O. n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012.

Descrizione degli impegni

A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, sono riportati di seguito gli impegni all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), per quanto rientranti nell’ «Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

Nelle porzioni delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti all’interno delle aree naturali protette, istituite ai sensi della legge 394/91 e della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii., le misure di conservazione previste dalla D.G.R. n. 612/2011, si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette.

Tabella 1

Assegnazione delle ZPS alle tipologie di cui all’art. 4, comma 1, del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i.

Legenda:

| | | |
|------|---|--|
| AAMM | = | ambienti aperti delle montagne mediterranee |
| AFMM | = | ambienti forestali delle montagne mediterranee |
| AMM | = | ambienti misti mediterranei |
| AS | = | ambienti steppici |
| PCUM | = | presenza colonie uccelli marini |
| PZU | = | presenza zone umide |
| AF | = | ambienti fluviali |
| AA | = | ambienti agricoli |

PCM = presenza corridoi di migrazione
 PVMIP = presenza valichi montani, isole e penisole.

| codice | denominazione | Misure di conservazione specifiche per tipologia di habitat | Tipologia | Comuni |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|--|
| IT6010002 | BOSCO DEL SASSETO | Allegato C punto 2. | AFMM | Acquapendente |
| IT6010003 | MONTE RUFENO | Allegato C punti 2 e 3. | AFMM AMM | Acquapendente |
| IT6010008 | MONTI VULSINI | Allegato C punti 2 e 3. | AFMM AMM | Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio |
| IT6010009 | CALANCHI DI CIVITA DI BAGNOREGIO | Allegato C, punti 3 e 4. | AMM AS | Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano |
| IT6010011 | CALDERA DI LATERA | Allegato C punti 3, 4 e 8. | AMM AS AA | Valentano, Latera |
| IT6010021 | MONTE ROMANO | Allegato C punti 3, 4 e 8. | AMM AS AA | Valentano |
| IT6010022 | MONTE CIMINO (VERSANTE NORD) | Allegato C punti 2 e 3. | AFMM AMM | Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo |
| IT6010026 | SALINE DI TARQUINIA | Allegato C punto 6. | PZU | Tarquinoa |
| IT6010032 | FOSSO CERRETO | Allegato C punto 3. | AMM | Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi |
| IT6010055 | LAGO DI BOLSENA, ISOLE BISENTINA E MARTANA | Allegato C punti 3 e 6. | AMM PZU | Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone |
| IT6010056 | SELVA DEL LAMONE E MONTI DI CASTRO | Allegato C punti 2, 3 e 8. | AFMM AMM AA | Montalto di Castro, Canino, Ischia di Castro, Farnese |
| IT6010057 | LAGO DI VICO MONTE VENERE E MONTE FOGLIANO | Allegato C punti 2 e 6. | AFMM PZU | Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo |
| porzione laziale della ZPS IT7110128 | PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA | Allegato C punti 1, 2 e 8. | AAMM AFMM AA | Accumoli, Amatrice |
| IT6020005 | MONTI REATINI | Allegato punti 1, 2 e 3. | AAMM AFMM AMM | Antrodoto, Morro Reatino, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Borgo Velino, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti, Cittaducale |
| IT6020011 | LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE | Allegato C punti 6 e 8. | PZU AA | Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti |
| IT6020013 | GOLE DEL VELINO | Allegato C punto 3. | AMM | Micigliano, Antrodoto |
| IT6020017 | MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO | Allegato C punti 2 e 3. | AFMM AMM | Poggio Catino, Salisano, Cottanello, |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Contigliano, Rieti |
| IT6020018 | FIUME FARFA (CORSO MEDIO ALTO) | Allegato C punto 7. | AF | Castel nuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina |
| IT6020019 | MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE | Allegato C punti 3 e 4. | AMM AS | Fara in Sabina, Toffia, Nerola |
| IT6020046 | RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA | Allegato C punti 1 e 2. | AAMM AFMM | Borgorose |
| IT6030005 | COMPRESORIO TOLFETANO-CERITE- MANZIATE | Allegato C punti 2, 3, 7 e 8. | AFMM AMM AS AF AA | Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Barbarano Romano, Blera, Monteromano, Oriolo romano, Tarquinia, Vejano, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana |
| IT6030012 | RISERVA NATURALE TEVERE FARFA | Allegato C punti 3, 6, 7 e 8. | AMM PZU AF AA | Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano, Montopoli di Sabina, Forano, Civitella S. Paolo, Poggio Mirteto |
| IT6030019 | MACCHIATONDA | Allegato C punti 6 e 8. | PZU AA | Santa Marinella |
| IT6030020 | TORRE FLAVIA | Allegato C punto 6. | PZU | Cerveteri, Ladispoli |
| IT6030026 | LAGO DI TRAIANO | Allegato C punto 6. | PZU | Fiumicino |
| IT6030029 | MONTI LUCRETILI | Allegato C punti 1, 2 e 8. | AAMM AFMM AA | Scandriglia, Percile, Mandela, Licenza, Roccagiovine, Montorio Romano, Monteflavio, Palombara Sabina, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina |
| IT6030038 | LAGO DI ALBANO | Allegato C punto 6. | PZU | Castel Gandolfo |
| IT6030043 | MONTI LEPINI | Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8. | AAMM AFMM AMM AS AA | Cori, Norma, Bassiano, Sezze, Maenza, Roccagorga, Carpineto romano, Montelanico, Segni, Artena, Colferro, Gorga, Cisterna di Latina, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta, |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Amaseno, Anagni, Castro dei Volsci, Ceccano, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Villa Santo Stefano |
| IT6030084 | CASTEL PORZIANO (TENUTA PRESIDENZIALE) | Allegato C punti 3 e 8. | AMM AA | Roma |
| IT6030085 | COMPRESORIO BRACCIANO-MARTIGNANO | Allegato C punti 2, 3, 6 e 8. | AFMM AMM PZU AA | Anguillara Sabazia, Roma, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Formello, Manziana, Trevignano Romano, |
| IT6040010 | LAGO DI FONDI | Allegato C punti 6 e 8. | PZU AA | Fondi, Monte San Biagio, Terracina |
| IT6040015 | PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO | Allegato C punti 3, 6, 8, 9 e 10. | AMM PZU AA PCM PVMIP | Latina, Sabaudia, San Felice Circeo |
| IT6040019 | ISOLE DI PONZA, PALMAROLA, ZANNONE, VENTOTENE E S. STEFANO | Allegato C punti 3, 5 e 10. | AMM PCUM PVMIP | Ponza, Ventotene |
| IT6040022 | COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA-GAETA | Allegato C punti 3 e 5. | AMM PCUM | Sperlonga, Itri, Gaeta |
| IT6040043 | MONTI AUSONI E AURUNCI | Allegato C punti 1, 2, 3, 4 e 8. | AAMM AFMM AMM AS AA | Fondi, Lenola, Itri, Formia, Spigno Saturnia, Pico, Pontecorvo, Esperia, Ausonia, Campodimele, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Amaseno, Castro dei Volsci, Pastena, Priverno, Vallecorsa |
| IT6050008 | MONTI SIMBRUINI ED ERNICI | Allegato C punti 1, 2 e 8. | AAMM AFMM AA | Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino, Collepardo, Veroli, Monte S. Giovanni Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, Affile, Subiaco, Camerata Nuova, Alatri |
| porzione laziale della ZPS IT7120132 | PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE | Allegato C punti 1 e 2. | AAMM AFMM | Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Valle Comino, Settefrati, |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-------------|--|
| | | | | Vallerotonda, |
| IT6050015 | LAGO DI POSTA FIBRENO | Allegato C punti 6 e 8. | PZU AA | Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino |
| IT6050027 | GOLE DEL FIUME MELFA | Allegato C punti 1 e 3. | AAMM AMM | Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno |
| IT6050028 | MASSICCO DEL MONTE CAIRO (AREE SOMMITALI) | Allegato C punto 1. | AAMM | Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno |

Divieti generali:

- a) è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kW nonché gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (*EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European Commission 2010*);
- c) è vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo 1987, n. 29 (*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*), fatta eccezione per le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso, controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda;
- d) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo di valutazione d'incidenza, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- f) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- g) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
 - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg (UE) n. 1306/2013 che ha sostituito l'art 6 paragrafo 1 del Reg (UE) n. 73/2009; Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

Obblighi generali

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg(UE) n. 1306/2013 che ha sostituito l'art 6 paragrafo 1 del Reg(UE) n.73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o

artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve altresì diverse prescrizioni previste dalle misure di conservazione, o dai piani di gestione, specifiche per le singole ZPS.

- b) gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal 1° febbraio al 1° settembre.

Misure di conservazione specifiche per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS

Si veda la tabella 1 per le ZPS ove sono applicate le misure.

1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee:

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è regolamentata dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore", dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 3) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione

delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

c) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni.

2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee:

Obblighi

1. Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperenti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione delle specie caratteristiche di questa tipologia di habitat, di cui all'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni ed in particolare di Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*) e Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica.

Regolamentazioni

a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;

b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Picchio dorsobianco o dalmatino (*Dendrocopus leucotus*), Balia dal collare (*Ficedula albicollis*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica e nei seguenti periodi:

- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
- nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m..

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

c) le attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari sono disciplinate dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005;

d) l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente è disciplinata dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005, e successive modificazioni.

3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei:

Divieti

a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

Regolamentazioni

- a) la circolazione su strade ad uso forestale è disciplinata dalle ll.rr.29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- b) è sospesa l'esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai sensi dell'Allegato 1 punto 5) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Nibbio reale (*Milvus milvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lanario (*Falco biarmicus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), nelle aree di accertata nidificazione e riportate nei quadranti UTM di cui al volume citato nel punto 7 della D.G.R. 612/2011 o in altra, più aggiornata, letteratura scientifica, e nei seguenti periodi:
- nel periodo compreso dal 31 marzo al 31 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica inferiore a 1000 m. s.l.m.;
 - nel periodo compreso dal 15 aprile al 15 luglio per i boschi situati ad una quota altimetrica superiore ai 1000 m. s.l.m.

Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.

4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:

Divieti

- a) divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE;
- b) divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

Regolamentazioni

- a) il pascolo è disciplinato dalla l.r. 39/02 e dal r.r. 7/2005 e successive modificazioni;
- b) la circolazione su strade ad uso silvo-pastorale è disciplinata dalle ll.rr. nn. 29/87 e 39/02 e dal r.r. 7/2005;
- c) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente "Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre" e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico, comunque amovibili, e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell'area disponibile;
- d) il dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale è sottoposto ad autorizzazione da parte della struttura regionale della Direzione regionale Ambiente competente in materia di Rete natura 2000.

5. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:

Divieti

- a) é fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;

Regolamentazioni

- a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in film plastico e la cui superficie coperta non deve superare il quaranta per cento dell’area disponibile;
- b) nelle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti sono sottoposte a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in materia di Rete Natura 2000. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
- c) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell’avifauna: da 15 marzo al 31 luglio il controllo ovvero la gestione all’interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell’ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;

6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali:

Regolamentazioni

- a) le captazioni idriche e le attività che comportano il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d’acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell’acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti sono disciplinate dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183” e sono soggette a concessione regionale per quanto riguarda le grandi derivazioni e a concessione provinciale per le piccole derivazioni, anche ai sensi del R.D. 1775/1933, come modificato, in particolare, dal d.lgs 152/2006;
- b) é sospeso dal 15 marzo al 15 agosto il controllo ovvero la gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea lungo i corsi d’acqua mediante taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione della struttura regionale della Direzione Ambiente, competente in Natura 2000;

7. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli:

Regolamentazioni

- a) L’utilizzazione di uso dei fanghi di depurazione è autorizzata dalle province ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della Direttiva 86/278/CEE.

Misure di conservazione specifiche per la ZSC/ZPS IT6030019 Macchiatonda

A seguito della pubblicazione della D.G.R. 612/2011, gli impegni specifici all’interno del territorio della ZSC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, per la quale con D.G.R. 882/2009 è stato adottato il Piano di gestione, sono quelli riportati dai punti 5 e 7 delle tipologie di habitat di cui sopra, in quanto applicabili.

Inoltre vige il seguente obbligo:

- gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati esclusivamente su immobili e capanni già esistenti.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 dicembre 2016 “Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357” (G.U. n. 301 del 27 dicembre 2016);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 agosto 2017 “Designazione di 4 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio” (G.U. n. 209 del 7 settembre 2017);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 11 ottobre 2017 “Designazione di 11 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio” (G.U. n. 262 del 9 novembre 2017).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini

dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000", pubblicata sul BURL n. 18 – parte prima – del 29 giugno 2006;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1103 del 2 agosto 2002 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale), ai sensi delle Direttive nn. 92/43/CEE (habitat) e 79/409/CEE (uccelli) concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l’attuazione della Sottomisura I.1.2 Tutela e gestione degli ecosistemi naturali (Docup Ob. 2 2000/2006)”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U.R.L. n. 28 del 10/10/2002;
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 10/09/2005, consultabile sul sito della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidettaglio&id=111;
- art. 19 della legge regionale 32/2008 che modifica l’art. 6 della legge regionale 29/97 e ss.mm.ii “ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27”, pubblicata sul S.O. n. 168 al B.U.R.L. n. 48 del 27 dicembre 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC/ZPS IT6030019 “Macchiatonda”, pubblicata sul S.O. n. 64 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 19 novembre 2009: Programma Comunitario LIFE NATURA, Progetto Co.Me.Bi.S. – *Urgent conservation measures for biodiversity of Central Mediterranean Sea* - cod. LIFE06/NAT/IT/000050 –Azione A3 – Adozione Piano di Gestione relativo al SIC IT6030024 Isola Sacra, pubblicata sul S.O. n. 63 al B.U.R.L. n.12 del 27.3.2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”, pubblicata sul S.O. n. 3 al B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2012, n. 22 “Approvazione del piano della riserva di Nazzano. Tevere-Farfa di cui all’art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni ed integrazioni”, pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al B.U.R.L. n. 40 del 23.08.2012;

- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60500 (Frosinone)”, pubblicata sul Supplemento n.1 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 159 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60300 (Roma)”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 160 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60400 (Latina)”, pubblicata sul Supplemento n.3 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 161 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60200 (Rieti)”, pubblicata sul Supplemento n.4 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 162 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo)”, pubblicata sul Supplemento n.5 al B.U.R.L. n. 34 del 28.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256 “Adozione delle Misure di Conservazione di n. 11 SIC terrestri, finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i.”, pubblicata sul Supplemento n.2 al B.U.R.L. n. 44 del 1.06.2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 813 “Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6030033 "Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)", finalizzate alla designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e modifica della delimitazione del SIC di cui all'Allegato C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651.”, pubblicata sul B.U.R.L. n. 101 del 19.12.2017;
- Decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell’11 settembre 2013 (DPP 11/09/2013 n.31) con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;
- Deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 (DP 21/12/2016 n. 7) «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell’11 febbraio 2014 e n. 21 dell’agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d’atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016».

Descrizione degli impegni nei seguenti SIC/ZSC:

| CODICE | DENOMINAZIONE | COMUNI | ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE |
|-----------|------------------------------|---------------|---|
| IT6010001 | Medio corso del Fiume Paglia | Acquapendente | DGR 14/04/2016 n. 162 |

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------------|
| IT6010002 | Bosco del Sasseto | Acquapendente | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010004 | Monte Rufeno | Acquapendente | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010005 | Fosso dell'Acqua Chiara | Acquapendente | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010006 | Valle del Fossatello | Acquapendente | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010007 | Lago di Bolsena | Capodimonte, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010008 | Monti Vulsini | Bolsena, Montefiascone, Bagnoregio | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010009 | Calanchi di Civita di Bagnoregio | Bagnoregio, Lubriano, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010011 | Caldera di Latera | Valentano, Latera | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010012 | Lago di Mezzano | Valentano | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010013 | Selva del Lamone | Ischia di Castro, Farnese | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010014 | Il Crostoletto | Ischia di Castro | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010015 | Vallerosa | Ischia di Castro, Farnese | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010016 | Monti di Castro | Ischia di Castro | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010017 | Sistema Fluviale Fiora - Olpetà | Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Canino | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010018 | Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora | Montalto di Castro | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010019 | Pian dei Cangani | Montalto di Castro | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010020 | Fiume Marta (alto corso) | Tuscania, Monte Romano, Capodimonte, Marta, | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010021 | Monte Romano | Tuscania, Monte Romano, Vetralla, Viterbo | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010022 | Monte Cimino (versante nord) | Soriano nel Cimino, Vitorchiano, Viterbo | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010023 | Monte Fogliano e Monte Venere | Caprarola, Ronciglione, Vetralla, Viterbo | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010024 | Lago di Vico | Caprarola, Ronciglione, | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010026 | Saline di Tarquinia | Tarquinia | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010027 | Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro | Montalto di Castro, Tarquinia | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6010028 | Necropoli di Tarquinia | Tarquinia | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010029 | Gole del Torrente Biedano | Barbarano Romano, Blera | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010030 | Area di S. Giovenale e Civitella Cesi | Blera | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010031 | Lago di Monterosi | Monterosi, Nepi | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010032 | Fosso Cerreto | Faleria, Castel Sant'Elia, Mazzano Romano, Nepi | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010033 | Mola di Oriolo | Oriolo Romano, Vejano, Canale Monterano (RM) | DGR 14/04/2016 n. 162 |

| | | | |
|-----------|--|---|-----------------------|
| IT6010034 | Faggete di Monte Raschio e Oriolo | Oriolo Romano, Bassano Romano, Bracciano(RM) | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010035 | Fiume Mignone (basso corso) | Monte Romano, Tarquinia, Allumiere (RM), Tolfa (RM) | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010036 | Sughereta di Tuscania | Tuscania | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010037 | Il "Quarto" di Barbarano Romano | Barbarano Romano | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010038 | Travertini di Bassano in Teverina | Orte | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010039 | Acropoli di Tarquinia | Tarquinia. | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010040 | Monterozzi | Canino | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6010041 | Isole Bisentina e Martana | Marta, Capodimonte | DGR 14/04/2016 n. 162 |
| IT6020001 | Piano dei Pantani | Accumoli | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020002 | Lago Secco e Agro Nero | Accumoli | DPP 11/09/2013 n.31 |
| IT6020004 | Valle Avanzana – Fuscello | Rivodutri, Leonessa, Morro Reatino | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020006 | Vallone del Rio Fuggio | Leonessa | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020007 | Gruppo Monte Terminillo | Cantalice, Micigliano, Leonessa, Posta, Rieti | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020008 | Monte Fausola | Rivodutri. | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020009 | Bosco Vallonina | Leonessa | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020010 | Lago di Ventina | Colli sul Velino | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6020011 | Laghi Lungo e Ripasottile | Colli sul Velino, Rivodutri, Poggio Bustone, Contigliano, Rieti | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020012 | Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera | Cittaducale, Castel Sant'Angelo | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6020013 | Gole del Velino | Micigliano, Antrodoco | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020014 | Piana di Rascino | Fiamignano | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020015 | Complesso del Monte Nuria | Fiamignano, Borgo Velino, Antrodoco, Petrella Salto | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020016 | Bosco Pago | Torri in Sabina, Vacone | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6020017 | Monte Tancia e Monte Pizzuto | Poggio Catino, Salisano, Cottanello, Montasola, Casperia, Roccantica, Monte S.Giovanni in Sabina, Contigliano,Rieti | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020018 | Fiume Farfa (corso medio - alto) | Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Nativo, Fasso Sabino, Mompeo, Casaprota, Poggio S.Lorenzo, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020019 | Monte degli Elci e Monte Grottone | Fara in Sabina, Toffia e Nerola | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020020 | Monti della Duchessa (area sommitale) | Borgorose | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020021 | Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore | Borgorose | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020022 | Inghiottoio di Val di Varri | Pescorocchiano | DGR 14/04/2016 n. 161 |

| | | | |
|-----------|--|---|-----------------------|
| IT6020023 | Grotta La Pila | Colle di Tora | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020024 | Lecceta del Convento Franciscano di Greccio | Contigliano, Greccio, Rieti | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6020025 | Monti della Laga (area sommitale) | Accumoli, Amatrice | DPP 11/09/2013 n.31 |
| IT6020026 | Forre alveali dell'Alta Sabina | Torri in Sabina | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6020027 | Formazioni a <i>Buxus sempervirens</i> del reatino | Rieti | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020028 | Monte Cagno e Colle Pratoguerra | Borbona | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6020029 | Pareti rocciose del Salto e del Turano | Rieti, Cittaducale, Belmonte in Sabina | DGR 14/04/2016 n. 161 |
| IT6030001 | Fiume Mignone (medio corso) | Canale Monterano, Tolfa, Blera (VT), Vejano (VT) | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030003 | Boschi mesofili di Allumiere | Allumiere e Tolfa | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030004 | Valle di Rio Fiume | Tolfa, Allumiere | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030006 | Monte Tosto | Cerveteri | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030007 | Monte Papparano | Bracciano | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030008 | Macchia di Manziana | Manziana, Canale Monterano | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030009 | Caldara di Manziana | Manziana | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030010 | Lago di Bracciano | Bracciano, Trevignano Romano, Anguillara Sabazia, Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030011 | Valle del Cremera - Zona del Sorbo | Sacrofano, Formello e Campagnano di Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030014 | Monte Soratte | Sant'Oreste | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030015 | Macchia di S. Angelo Romano | Sant'Angelo Romano, Palombara Sabina, Mentana, Guidonia Montecelio | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030016 | Antica Lavinium - Pratica di Mare | Pomezia | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030017 | Maschio dell'Artemisio | Nemi, Lariano, Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030018 | Cerquone – Doganella | Rocca Priora, Rocca di Papa, Artena | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030019 | Macchiatonda | Santa Marinella | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6030021 | Sughereta del Sasso | Cerveteri | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030022 | Bosco di Palo Laziale | Ladispoli | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6030023 | Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto | Fiumicino | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6030024 | Isola Sacra | Fiumicino | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6030025 | Macchia Grande di Ponte Galeria | Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030027 | Castel Porziano (fascia costiera) | Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030028 | Castel Porziano (querceti igrofili) | Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030030 | Monte Gennaro (versante sud ovest) | Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri | DGR 14/04/2016 n. 159 |

| | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|
| IT6030031 | Monte Pellecchia | Scandriglia (RI), Licenza, Montorio Romano, Monteflavio, S. Polo dei Cavalieri | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030032 | Torrente Licenza ed affluenti | Percile, Licenza | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030033 | Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) | Tivoli | DGR 6/12/2017 n. 813 |
| IT6030034 | Valle delle Cannuccete | Castel S. Pietro Romano, Palestrina, Cave, Rocca di Cave | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030035 | Monte Guadagnolo | Capranica Prenestina, Ciciliano, Pisoniano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030036 | Grotta dell'Arco – Bellegra | Bellegra | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030037 | Monti Ruffi (versante sud ovest) | Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Ciciliano | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030038 | Lago di Albano | Albano Laziale, Castel Gandolfo | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030039 | Albano (Località Miralago) | Castel Gandolfo | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030040 | Monte Autore e Monti Simbruini centrali | Filetino (FR), Trevi nel Lazio (FR), Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova. | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030041 | Monte Semprevisa e Pian della Faggeta | Carpineto Romano | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030042 | Alta Valle del Torrente Rio | Carpineto Romano, Montelanico, Gorga | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030044 | Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasio | Anzio | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030045 | Lido dei Gigli | Anzio | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030046 | Tor Caldara (zona solfatara e fossi) | Anzio | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030047 | Bosco di Foglino | Nettuno | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030048 | Litorale di Torre Astura | Nettuno | DGR 23/05/2017 n. 256 |
| IT6030049 | Zone umide a ovest del Fiume Astura | Nettuno | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030050 | Grotta dell'Inferniglio | Jenne | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030051 | Basso corso del Rio Fiumicino | Saracinesco, Vicovaro, Sambuci | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030052 | Villa Borghese e Villa Pamphili | Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6030053 | Sughereta di Castel di Decima | Roma | DGR 14/04/2016 n. 159 |
| IT6040001 | Grotta degli Ausi | Prossedi | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040002 | Ninfa (ambienti acquatici) | Cisterna, Sermoneta, Norma | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040003 | Laghi Gricilli | Pontinia, Sezze | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040004 | Bosco Polverino | Priverno | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040005 | Sugherete di S. Vito e Valle Marina | Monte San Biagio | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040006 | Monti Ausoni meridionali | Monte San Biagio, Sonnino e Terracina. | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040007 | Monte Leano | Terracina | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040008 | Canali in disuso della bonifica Pontina | Sonnino, Terracina | DGR 14/04/2016 n. 160 |

| | | | |
|-----------|--|---|-----------------------|
| IT6040009 | Monte S. Angelo | Terracina | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040010 | Lago di Fondi | Fondi, Monte San Biagio, Terracina | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040011 | Lago Lungo | Fondi, Sperlonga | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040012 | Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno | Latina, Sabaudia | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040013 | Lago di Sabaudia | Sabaudia | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040014 | Foresta Demaniale del Circeo | Sabaudia | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040016 | Promontorio del Circeo (Quarto Caldo) | San Felice Circeo | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040017 | Promontorio del Circeo (Quarto Freddo) | San Felice Circeo | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040018 | Dune del Circeo | Latina, Sabaudia | DP 21/12/2016 n.7 |
| IT6040020 | Isole di Palmarola e Zannone | Ponza | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040021 | Duna di Capratica | Fondi, Sperlonga | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040022 | Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta | Sperlonga, Itri, Gaeta | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040023 | Promontorio di Gianola e Monte di Scauri | Formia, Minturno | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040024 | Rio S. Croce | Formia, Minturno, Spigno Saturnia | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040025 | Fiume Garigliano (tratto terminale) | Minturno | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040026 | Monte Petrella (area sommitale) | Spigno Saturnia | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040027 | Monte Redentore (versante sud) | Formia | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6040028 | Forcelle di Campello e di Fraile | Formia, Esperia | DGR 14/04/2016 n. 160 |
| IT6050001 | Versante meridionale del Monte Scalambra | Serrone | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050002 | Monte Porciano (versante sud) | Ferentino | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050003 | Castagneti di Fiuggi | Fiuggi, Acuto | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050004 | Monte Viglio (area sommitale) | Filetino | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050005 | Alta Valle del Fiume Aniene | Filetino, Trevi nel Lazio, Jenne (RM), Subiaco (RM) | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050006 | Grotta dei Bambocci di Collepardo | Collepardo | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050007 | Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) | Filetino, Vallepietra (RM) | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050009 | Campo Catino | Filetino, Guarcino | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050010 | Valle dell'Inferno | Vico nel Lazio, Alatri | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050011 | Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) | Collepardo, Veroli, Alatri | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050012 | Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) | Alatri, Veroli | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050014 | Vallone Lacerno (fondovalle) | Pescosolido, Campoli Appennino | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050015 | Lago di Posta Fibreno | Posta Fibreno, Broccostella, Fontechiari, Campoli Appennino | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050016 | Monte Ortara e Monte La Monna | Vico nel Lazio | DGR 14/04/2016 n. 158 |

| | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|
| IT6050017 | Pendici di Colle Nero | San Donato Val di Comino, Settefrati | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050018 | Cime del Massiccio della Meta | Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050020 | Val Canneto | Settefrati, Picinisco | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050021 | Monte Caccume | Patrica, Giuliano di Roma | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050022 | Grotta di Pastena | Pastena | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050023 | Fiume Amaseno (alto corso) | Prossedi, Villa Santo Stefano, Amaseno | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050024 | Monte Calvo e Monte Calvilli | Vallecorsa, Castro dei Volsci, Pastena, Lenola | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050025 | Bosco Selvapiana di Amaseno | Amaseno | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050026 | Parete del Monte Fammera | Esperia, Ausonia, Spigno Saturnia | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050027 | Gole del Fiume Melfa | Casalvieri, Arpino, Santopadre, Roccasecca, Casalattico, Colle San Magno | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050028 | Massiccio del Monte Cairo (aree sommitale) | Casalattico, Atina, Belmonte Castello, Terelle, Colle San Magno | DGR 14/04/2016 n. 158 |
| IT6050029 | Sorgenti dell'Aniene | Filettino | DGR 14/04/2016 n. 158 |

All'interno delle ZSC IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018, sopraelencate, le cui perimetrazioni sono consultabili sul sito internet della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/prl_ambiente/?vw=contenutidetail&id=202, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascuna ZSC, adottate con deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

All'interno delle ZSC IT6020002 e IT6020025, sopraelencate, le cui perimetrazioni sono consultabili sul suddetto sito internet della Regione Lazio, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascuna ZSC, adottate con decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO».

Per i restanti SIC/ZSC sopraelencati, le cui perimetrazioni sono consultabili sul suddetto sito internet della Regione Lazio, si applicano le misure regolamentari, specifiche per ciascun SIC/ZSC, elencate nei paragrafi 7.1, 7.1.1., 7.1.2. e 7.1.3 dell'allegato 1 delle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- Deliberazioni della Giunta Regionale 14 aprile 2016, n. 158, n.159, n.160, n.161 e n.162;
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2017, n. 256;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n.813.

Descrizione degli impegni nella ZSC IT6030012 “Riserva Naturale Tevere - Farfa”

All'interno del territorio della ZSC IT6030012 “Riserva Naturale Tevere-Farfa”, con Piano di Gestione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale D.C.R. 22/2012, si applicano le

seguenti norme regolamentari, per quanto rientranti nell'«Ambito di applicazione» di cui al presente «CGO»:

- per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale di Nazzano Tevere-Farfa così come riportato nel Piano della Riserva, si applicano integralmente le regolamentazioni previste dalle *Norme tecniche di attuazione*, di cui all'allegato A2 del Piano della Riserva, e dallo *Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del Piano dell'area protetta*, di cui all'allegato C3 del Piano di Gestione della ZSC;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, laddove individuate e delimitate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC denominate “*Carta di localizzazione degli habitat della Direttiva*” di cui all'allegato C6, e “*Carta della localizzazione dei siti riproduttivi degli Anfibi*” di cui all'allegato C8 si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come “Zona A” di cui all'art. 33 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano;
- per le porzioni della ZSC ricadenti all'esterno del perimetro della Riserva Naturale, ma non individuate nelle cartografie del Piano di Gestione della ZSC, si applicano le regolamentazioni del Piano della Riserva previste per le aree classificate come “Zona C” di cui all' art. 35 delle *Norme tecniche di attuazione* dello stesso Piano.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Intervento della Regione

A norma dell'art. 23 comma 1 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali identificati territorialmente alla tavola B - Beni paesaggistici - del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007 e pubblicato sul S.O. n. 14 del B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008, di

seguito elencati e consultabili sul sito della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/> tramite applicativo webgis tavola B.

In particolare la tutela di cui sopra è attuata nel rispetto delle modalità, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione di cui alla presente "norma", previste dal PTPR per i seguenti elementi naturali e seminaturali e specificate negli articoli della normativa del PTPR che seguono: fasce costiere marittime di cui all'art. 33, coste dei laghi di cui all'art. 34, corsi delle acque pubbliche di cui all'art. 35, zone umide di cui all'art. 40, montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare di cui all'art. 36, canali delle bonifiche agrarie di cui all'art. 46, beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico – ipogei di cui all'art. 47. Sono fatte salve le deroghe per le aziende agricole previste all'articolo 51 della normativa del PTPR medesimo.

Le precedenti disposizioni integrano quelle stabilite nel Decreto MIPAAF 10 marzo 2020, relative a:

- il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260> o tutelati dalla legislazione nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "*siepi*" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "*alberi in filari*" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato

per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1). Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere

b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Applicazione regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 715 del 04.08.05 “Linee guida per la rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica ai sensi del Regolamento 178/2002/CE” (B.U.R.L. n.26 del 20/09/2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 14.01.2011 n. 3 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle “Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”. Revoca D.G.R. 275/2006” (B.U.R.L. n. 6 del 14.02.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 298 “Deliberazione Giunta regionale n. 3 del 14 gennaio 2011 «Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e approvazione delle <<Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari>>. Revoca della deliberazione Giunta regionale 275/2006». Sostituzione dell’Allegato 1 con l’Allegato A.” (B.U.R.L. n. 29 del 06.08.2011);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 22 marzo 2010 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006.” (Supplemento ordinario n. 97 al B.U.R.L. n. 19 del 21/05/2010);
- Determinazione del Direttore 23 febbraio 2009, n. 385 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008)” . (B.U.R.L. n. 12 del 28.03.2009);
- Determinazione del Direttore 16 novembre 2016, n. G13508 “Aggiornamento delle linee guida per la l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione ai sensi della normativa comunitaria. Revisione 2016”. (B.U.R.L. n. 96 del 01/012/2016);
- Determinazione del Direttore 15 giugno 2017 n. G08413 “Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917” (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 52 del 29/06/2017);
- Determinazione del Direttore 22 settembre 2017, n. G12877 “Attuazione Conferenza Unificata del 6 luglio 2017 (Rep. Atti n. 76/CU e n. 77/CU). Modifica modulistica in materia di "commercio e artigianato", adottata con le Determinazioni n. G02708 del 22 marzo 2016 e n. G16592 del 29 dicembre 2016, e in materia di "edilizia produttiva" adottata con la Determinazione n. G18732 del 23 dicembre 2014 nonché integrazione della modulistica relativa alla "Notifica ai fini della registrazione" approvata con Determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017” (B.U.R.L. n. 78 del 28/09/2017);
- Decreto del Commissario ad Acta 20 ottobre 2017, n. U00440 “Modifica delle procedure di riconoscimento delle imprese del settore alimentare e dei mangimi in applicazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare”. (Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 187 del 31/10/2017);

- Determinazione del Direttore 21 dicembre 2017, n. G18132 “Disposizioni igienico-sanitarie per la gestione ed il controllo della produzione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Sostituzione Allegati A, B e C determinazione n. B01381 del 9 aprile 2013”. (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018);
- Determinazione del Direttore 27 aprile 2018, n. G05565 “Approvazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli impianti e delle attività ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Lazio” (B.U.R.L. n. 37 del 08/05/2018);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

5. produzioni animali;
6. produzioni vegetali;
7. produzione di latte crudo;
8. produzione di uova;
9. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato anche per il CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

| |
|---|
| CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31). Articoli 3, 4 e 5 |
|---|

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2/12/2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MIPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1). Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali” (G.U. 14.06.1996 n. 138) e ss.mm.ii;

- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 - “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»” (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e ss.mm.ii;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto MIPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l’animale lasci l’azienda d’origine. Nel caso di importazione di un

capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);
- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/6/2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/6/2017)
- D.M. 28 giugno 2016 – “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto MIPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
 - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda entro 30 giorni;

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in

quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;

- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 59 del 11/03/2000 S.O.) e ss.mm.ii.
Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.
- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii. (G.U. n. 59 dell’11-03-2000)

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto MIPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

| |
|---|
| <p>CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Articolo 55, prima e seconda frase</p> |
|---|

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- Decreto del Ministro della Salute 26 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020.

Applicazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2015, n. 628, concernente «Revoca della D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2014 e della D.G.R. n. 93 del 13 marzo 2015 e contestuale approvazione del documento "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e alla consulenza, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012"».

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità

precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dell'/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7). Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5). Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii..

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23). Articolo 4

Recepimento

- Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);

- Circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 “Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo” (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del Decreto MiPAAF 10 marzo 2020 con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..